

Prot. 2738



TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
UFFICIO DI PRESIDENZA

- AL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE
(D.ssa A. Mellace)

-AL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(D.ssa Mariarosaria Donnici)

- AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CROTONE

- ALLA CAMERA PENALE

- ALL'UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA
SEDE DI CROTONE

Crotone, 22-5-2018.

OGGETTO: BANDO APERTO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'.

Visto il bando aperto per la stipula di convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità predisposto dal Presidente della sezione penale, D.ssa Abigail Mellace, ai sensi dell'art-2 comma 1 del DM 8-6-2015 n. 88 del Ministro della Giustizia;

Ritenuto di condividerne il contenuto;

Considerato che a tale bando deve essere assicurata la pubblicità prevista dalla legge, per consentire agli Enti ed alle associazioni interessate, presenti nel circondario di Crotone, di manifestare la loro disponibilità;

P.T.M.

Fa proprio il bando indicato in premessa;

Dispone che allo stesso sia data pubblicità, mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Crotone e mediante affissione nei locali del Tribunale;

Manda alla segreteria della Presidenza per la comunicazione del bando stesso e della presente nota ai soggetti in indirizzo.

Il Presidente del Tribunale
Maria Vittoria Marchianò



TRIBUNALE DI CROTONE

Via Vittorio Veneto- Palazzo di Giustizia

CAP 88900- Codice Fiscale 81005990791

Email: tribunale.crotonegiustizia.it

SEZIONE PENALE

BANDO APERTO

Per la stipula di convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DM 8 giugno 2015 n. 88 del Ministro della Giustizia.

Premesso

che gli artt. 52 e 54 del D. Lgs n. 54/2000 consentono al Giudice di pace di applicare, su richiesta dell'imputato, la pena *del lavoro di pubblica utilità*, consistente nella prestazione di una attività non retribuita, in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende sanitarie e presso Enti ed Organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato;

che l'articolo 224 bis del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 numero 102, prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto non colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada, il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del *lavoro di pubblica utilità*, secondo le previsioni del D. Lgs n. 274/2000;

che gli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada), così come modificati dall'art 33 comma 1 della legge 29 luglio 2010 n. 210, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria da infliggere per i reati previsti dalle medesime norme ("*guida sotto l'influenza di alcol e in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti*") possano essere sostituite, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, anche con l'emissione del decreto penale, con "*quella del lavoro di pubblica utilità*" di cui all'art 54 e seguenti del Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri specializzati di lotte alle dipendenze;

che l'art 73 comma 5 bis e ter del T.U delle leggi in materia di stupefacenti di cui al DPR 9 ottobre 1990 n. 309 prevede che il giudice possa applicare la pena del *lavoro di pubblica utilità* in sostituzione della pena detentiva e della pena pecuniaria;

che la legge 28 aprile 2014 n. 67 ha introdotto l'art. 168 bis c.p. in base al quale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e **disporre la messa alla prova** (tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna) che è subordinata alla *prestazione di un lavoro di pubblica utilità* che, ai sensi dell'art. 168 bis comma 3 c.p., consiste in una prestazione non retribuita, in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende sanitarie e presso Enti ed Organizzazioni anche internazionali che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che, infine, anche l'art 165 del codice penale prevede che la sospensione condizionale della pena possa essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla *prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato* comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;

premesse altresì

che ai sensi dell'art. 8 della **legge 28 aprile 2014 n. 67** e dell'art. 2 comma 1 del **D.M. 8 giugno 2015 n. 88** del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività (anche per la messa alla prova) è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o **su delega di quest'ultimo con il Presidente del Tribunale** nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1 comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con successivo provvedimento del 9 settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convezioni previste dall'art. 2 comma 1 del DM 88/2015 per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis del codice penale;

che l'art. 3 comma 3 del citato DM 8 giugno 2015 prevede che l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente per territorio possa favorire, al fine di pervenire alla stipula di convenzioni, i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti e le Organizzazioni ed i Tribunali di cui all'art. 1 comma 1 dello stesso decreto,

che con comunicazione inviata in data **6 giugno 2016**, il Presidente del Tribunale di Crotone ha inviato al Direttore dell'UEPE il nulla osta richiesto al fine di favorire la stipula di convenzioni fra gli enti interessati e il Tribunale di Crotone,

che, con circolare in data **13 ottobre 2017**, il Ministero della Giustizia, nella persona del capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, ha diramato agli Uffici Giudiziari alcune indicazioni circa le modalità di stipula delle convenzioni prevedendo in particolare che le convenzioni in parola non devono contenere clausole da cui possano derivare oneri a carico della finanza pubblica;

premesse ancora

che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell'art. 1, ha modificato il comma 312 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed ha esteso l'operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di

pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova. **La legge di bilancio 2018 all'art. 1 – comma 181- ha confermato l'operatività del Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per gli anni 2018 e 2019;**

ritenuto, in forza di quanto detto, che il ricorso al lavoro di pubblica utilità, avente le plurime potenzialità applicative sopra ricordate, debba essere incentivato e promosso in quanto consente, attraverso la concreta operatività degli istituti sopra indicati, la rapida definizione di numerosi procedimenti e processi penali in maniera vantaggiosa sia per l'imputato che intraprende un percorso di reale rieducazione e risocializzazione e può ottenere concreti e rilevanti benefici di carattere sostanziale e processuale (declaratoria di estinzione del reato e, nel caso di contravvenzioni al codice della strada, dimezzamento del periodo di sospensione della patente e revoca della confisca del veicolo) sia per la collettività che beneficia gratuitamente di prestazioni di cui ha effettiva necessità e che possono migliorare la qualità di importanti servizi resi ai cittadini;

ritenuto che, pertanto, occorre favorire ampie possibilità di accesso all'istituto, anche al fine di permettere agli interessati di scegliere fra diverse tipologie di attività adeguate alle diverse necessità, capacità e professionalità o i cui tempi e modalità di svolgimento non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute, così come è prescritto dalle norme vigenti;

evidenziato che le norme sui lavori di pubblica utilità prevedono che l'attività debba essere svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato, debba comportare la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale, da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute del condannato e che la durata giornaliera della prestazione non possa comunque superare le otto ore;

considerato, pertanto, che il presente bando persegue la finalità di individuare Enti o l'Associazione interessati a consentire presso le proprie strutture lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, i quali pertanto devono inviare al Tribunale di Crotone, con le modalità di seguito indicate, una manifestazione di disponibilità nella quale devono, oltre agli elementi e dati sotto indicati,

- precisare in maniera puntuale e dettagliata i giorni e gli orari di svolgimento della medesima attività, chiarendo se in tali periodi sono comprese le giornate di sabato, domenica e eventuali giorni festivi
- indicare il luogo di svolgimento delle medesime attività,
- specificare i controlli cui i lavoratori sono sottoposti al fine di potere certificare all'Autorità Giudiziaria l'effettivo e positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
- indicare i nominativi dei responsabili incaricati di seguire e vigilare sulle attività volte dai lavoratori;

precisato che è onere degli enti e delle associazioni interessate

- 1) assicurare gli indagati/ imputati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi in base alla durata e alla tipologia del lavoro svolto;
- 2) garantire la conformità delle sedi in cui il lavoratore opera alle previsioni in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro e assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l'integrità fisica e morale dei soggetti impegnati nei lavori di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81;

ricordato, infine, che il Tribunale di Crotona in data 7 dicembre 2017 ha già stipulato con il Comune di Crotona una convenzione per l'espletamento dei lavori di pubblica utilità e che, inoltre, alla data attuale **sono già esecutive e, quindi, immediatamente applicabili** due convenzioni stipulate a livello centrale dal Ministro della Giustizia **con l'Unione Sportiva Acli** (avente sede operativa anche a Crotona in Piazza Maria Montessori, responsabile Grisolia Luca) e con **l'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA)**, avente sede operativa anche a Crotona, in via Visconte Frontera n. 3, responsabile Giuseppe Trocino);

PQM

INVITA

Gli Enti Pubblici, le Associazioni di assistenza sociale, medica e di volontariato e i centri specializzati di lotta alle dipendenze, aventi sede nel circondario di Crotona, a manifestare la propria disponibilità a stipulare una convenzione con il Tribunale di Crotona per consentire lo svolgimento presso le proprie strutture di lavori di pubblica utilità;

INVITA

gli Enti e le Associazioni interessate a specificare nella manifestazione di disponibilità i seguenti elementi:

- a) generalità del legale rappresentante dell'Ente o dell'Associazione;
- b) atto costitutivo e statuto (limitatamente alle strutture non pubbliche);
- c) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 DPR 2000, lettere aa) e bb) da parte del legale rappresentante dell'Ente (limitatamente alle strutture non pubbliche),
- d) localizzazione della sede operativa dell'Ente o dell'Associazione presso la quale deve svolgersi il lavoro di pubblica utilità;
- e) numero delle persone condannate che possono essere accolte presso la struttura e tipologia delle attività cui le stesse verrebbero adibite;
- f) giorni ed orari in cui verrebbero svolti i lavori, specificando se sono comprese le giornate festive e di sabato e di domenica;
- g) le modalità di vigilanza e controllo sull'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

h) i responsabili incaricati di seguire e vigilare sulle attività svolte dai lavoratori;

INVITA

gli Enti e le associazioni interessate a inviare la manifestazione di disponibilità, corredata da tutte le indicazioni sopra indicate, al seguente indirizzo di posta elettronica "tribunale.crotonechiocciolagiustizia.it"; o a depositare anche in forma cartacea la predetta dichiarazione presso la Segreteria del Tribunale di Crotona sita al V piano del palazzo di Giustizia;

DISPONE

Che del presente bando aperto sia data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione sul sito del Tribunale e, in forma cartacea, all'interno dell'Ufficio nonché mediante inoltra all'Ufficio di Esecuzione penale Esterna- Sede di Servizio di Crotona, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotona, alla Camera Penale di Crotona, con cortese richiesta a questi ultimi di assicurare, anche all'interno delle proprie sedi, la massima conoscenza del bando.

Crotona, 21 maggio 2018

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE

dr.ssa Abigail Mellace

